



AUDIZIONE INFORMALE
SUPERVISORI DI TIROCINIO ANIEF
presso la VII Commissione Cultura della Camera dei deputati
martedì 25 maggio 2010

nell'ambito dell'esame dello

“Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante regolamento concernente “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (Sottoposto a parere parlamentare ai sensi dell'articolo 2, comma 16, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)”

PREMESSA

Lo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante il regolamento che definisce la disciplina della formazione iniziale degli insegnanti, giunge infine in Parlamento per l'espressione del prescritto parere da parte delle competenti Commissioni.

I supervisor di Tirocinio dell'ANIEF ringraziano il Presidente e i Componenti tutti della Commissione per la convocazione e per l'attenzione sempre prestata alle istanze provenienti dal mondo della Scuola, al delicato snodo della formazione iniziale degli insegnanti e, in particolare, al ruolo svolto dai supervisor di tirocinio.

L'ANIEF intende rappresentare le istanze dei supervisor di tirocinio, che per dieci anni hanno prestato la loro attività presso le SSIS, le cui competenze sono state del tutto ignorate nel regolamento in oggetto.

CONSIDERAZIONI

Rileviamo, in via preliminare, una serie di errori di metodo nel percorso seguito per la definizione del nuovo sistema di formazione iniziale degli insegnanti:

- Da una parte la chiusura delle SSIS senza la contestuale attivazione di un nuovo sistema preclude l'accesso alla formazione a tutti i giovani neolaureati, dall'altra l'assenza di scelte sul reclutamento preclude l'accesso all'insegnamento ai giovani docenti, mentre dal mondo della scuola e della cultura, ultimamente dalla Fondazione Agnelli, si alza un grido di allarme sull'invecchiamento del personale docente della scuola italiana, che fa registrare l'età media più alta tra i sistemi scolastici occidentali.
- Separare la formazione dal reclutamento rende impossibile, inoltre, formulare una programmazione credibile degli accessi, perché impedisce, di fatto, una definizione del fabbisogno.
- Un tema decisivo per la scuola, quale quello della formazione degli insegnanti, non andava affrontato con una decretazione sulla base delle indicazioni di un gruppo di lavoro autoreferenziale, dal quale era assente qualunque rappresentante della scuola, ma attraverso un disegno di legge, che prevedeva un iter nel quale le istanze della scuola sarebbero state ben ponderate e non mortificate come nei fatti è avvenuto.
- Nella "Relazione Illustrativa" che accompagna il regolamento si fa discendere l'esigenza di ridisegnare il percorso della formazione iniziale dei docenti dalla constatazione di "una difficoltà della scuola italiana testimoniata dalle numerose ricerche di organismi internazionali"

che “non può che essere ricondotta ai contenuti e alle modalità degli insegnamenti e al livello delle conoscenze e competenze degli insegnanti”. Al di là della semplicistica equazione tra le difficoltà della scuola e l’incapacità degli insegnanti, frutto di una sostanziale incomprensione delle finalità delle rilevazioni internazionali sulle competenze degli allievi, è da rilevare che le SSIS hanno formato insegnanti molto più preparati di quelli reclutati negli anni precedenti con sanatorie mascherate da corsi abilitanti. Non si vede come si possano innalzare le competenze degli insegnanti sostituendo ad una SSIS biennale un Tirocinio Formativo Attivo di un anno affidato alle università, esito concreto dello schema di regolamento presentato, stante che l’attivazione delle Lauree Magistrali è rinviata agli anni a venire.

Nel merito rileviamo che, contrariamente alle affermazioni contenute nella “Relazione illustrativa” sull’esigenza di delineare un percorso formativo fondato su una reale compartecipazione di scuola e università, si registra una marginalizzazione del ruolo della scuola che non può che generare ricadute negative sulla qualità della formazione:

- Tutta la formazione viene affidata alle Facoltà, compreso il Tirocinio Formativo Attivo.
- La presenza della scuola nel Consiglio di corso di Tirocinio è quasi nulla, limitata a due rappresentanti dei tutor coordinatori e a due dirigenti scolastici, mentre sono presenti tutti i ricercatori e tutti i docenti (con l’esplicita indicazione che debbano essere “universitari”) che ricoprono incarichi didattici nel corso.
- I tutor dei tirocinanti “sono designati dai dirigenti scolastici”, senza alcuna indicazione di criteri oggettivi. La conseguenza sarà che gran parte di essi sarà selezionata non sulla base di competenze didattiche e di merito professionale, ma sulla base di scelte discrezionali dei dirigenti scolastici.
- Per i tutor coordinatori, che prendono il posto dei Supervisor di tirocinio delle SSIS selezionati con concorso per titoli ed esami, la definizione dei criteri di selezione viene rinviata ad un successivo decreto.
- Lo schema di regolamento prevede che i Tutor coordinatori e i Tutor organizzatori rispondano, nello svolgimento dei loro compiti, al Consiglio di facoltà che può predisporre, anche ai fini della loro conferma annuale, questionari di valutazione da far compilare ai tirocinanti. Si rileva come i questionari di valutazione vengano introdotti solo come possibilità e solo per i tutor coordinatori e organizzatori, dimostrando una profonda incomprensione delle funzioni della valutazione formativa –strumento indispensabile della programmazione che non

può non coinvolgere tutte le attività del corso– e confermando un rapporto di subordinazione all’università delle figure professionali che provengono dalla scuola.

- Per i tutor coordinatori e i tutor organizzatori il regolamento stabilisce la non rinnovabilità oltre un quadriennio dell’incarico, caso unico nel panorama delle analoghe figure dei sistemi formativi europei. Una indicazione simile, contenuta anche nella legge istitutiva delle SSIS per i supervisori di tirocinio, era stata corretta dalla Legge 143 del 4 giugno 2004, poiché nel corso dell’esperienza era chiaramente emerso che non aveva senso disperdere sistematicamente le professionalità costruite.

Nel rispetto dell’autonomia della scuola e della sua effettiva compartecipazione alla formazione iniziale degli insegnanti, è opportuno che la determinazione della durata delle figure professionali della scuola venga demandata ai progetti di legge che riguardano lo stato giuridico dei docenti, nell’ambito dei quali è possibile definire un turnover dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori, che ne valorizzi la professionalità con una reale progressione di carriera nella scuola, come avviene negli analoghi modelli europei di formazione iniziale degli insegnanti.

- Lo schema di regolamento nella sua ultima versione cancella, infine, ogni riferimento ai supervisori di tirocinio che nelle SSIS hanno svolto le medesime funzioni previste per i tutor coordinatori. I supervisori di tirocinio possiedono una professionalità nella formazione iniziale degli insegnanti e un patrimonio di competenze immediatamente spendibile per avviare il nuovo modello di tirocinio.

La legge 143 del 4 giugno 2004 (art. 3 quater) riconosce la professionalità dei Supervisor di tirocinio quando afferma: *“In sede di adozione dei decreti di attuazione dell’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n.53, si tiene conto della professionalità e delle competenze già acquisite dal personale che ha svolto funzioni di supervisore di tirocinio.”*

Anche la proposta di legge Aprea per la riforma dello stato giuridico dei docenti, all’art. 13 (*Percorsi di formazione iniziale dei docenti*) –ora stralciato–, valorizzava il ruolo dei supervisori nel nuovo sistema di formazione: *“Per lo svolgimento dei compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche, svolti esclusivamente nell’ambito dei corsi di laurea magistrale di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 1998, n. 31.”*

PROPOSTE

Al fine di delineare un percorso formativo di respiro europeo, fondato su una reale compartecipazione tra scuola e università, i supervisor di tirocinio dell'ANIEF avanzano le seguenti proposte:

Tutor dei tirocinanti

Prevedere la definizione:

- di rigorosi criteri per l'individuazione dei tutor dei tirocinanti, fra i quali sia titolo preferenziale l'aver svolto il compito di insegnante accogliente nell'esperienza delle SSIS,
- di un sistema premiante di risorse per le scuole inserite nell'“Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti” previsto dall'art. 12 del Regolamento, al fine di poter provvedere ad una retribuzione per i tutor dei tirocinanti.

Consiglio di corso di tirocinio

È auspicabile la presenza nel Consiglio di corso di tirocinio di tutti i tutor coordinatori e organizzatori, nonché dei titolari di insegnamenti che provengono dalla scuola.

Laboratori didattici

Non precludere ai docenti della scuola il conferimento della responsabilità diretta degli insegnamenti di Laboratorio didattico.

Valutazione formativa

La valutazione del Tirocinio Formativo Attivo, strumento necessario della programmazione, sia affidata al Consiglio di corso di tirocinio. Tale valutazione non può essere a nostro avviso né discrezionale né settoriale, ma deve essere resa obbligatoria per tutti i soggetti impegnati nell'attività di formazione iniziale degli insegnanti (docenti degli insegnamenti di scienze dell'educazione, delle didattiche disciplinari, dei laboratori e tutor coordinatori e organizzatori).

Supervisor di tirocinio

Suggeriamo

- l'affidamento dei compiti di Tutor coordinatore ai Supervisor di tirocinio
- il mantenimento di un concorso per titoli ed esami per la selezione dell'ulteriore contingente di tutor coordinatori e di tutor organizzatori
- la cancellazione della norma vessatoria della non rinnovabilità dell'incarico per i tutor coordinatori e per i tutor organizzatori.